

Approvato con Delibera n. 102 del 19.4.2012

Regolamento per l'Accesso al SERVIZIO MENSA AZIENDALE



TESTO UNICO

**CHE RACCOGLIE E COORDINA LE DISPOSIZIONI
contenute nei seguenti atti:**

- Accordo del 3 FEBBRAIO 2004;
- Accordo Integrativo del 15.2.2005;
- Accordo di modifica del 23.3.2007;
- Art. 9 - Accordo Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni del 16.1.2008;
- Delibera n. 320 del 5.10.2009;
- Delibera n. 72 del 7.3.2011;
- Delibera n. 102 del 19.4.2012.

- Art. 1 -
SOGGETTI BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA MENSA

I soggetti aventi diritto ad accedere alla mensa sono:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Azienda USL di Ferrara, ivi compresi i rappresentanti sindacali quando svolgono l'attività nell'ambito delle relazioni sindacali con l'Azienda;
- b) gli obiettori di coscienza che prestano la propria attività in Servizi o Presidi dell'Azienda e quelli inviati dalle Amministrazioni Comunali del territorio di competenza dell'Azienda;
- c) il personale dipendente di altra Azienda Sanitaria che svolge servizio presso questa Azienda;
- d) i titolari, presso l'Azienda USL, di borse di studio;
- e) il personale comandato all'Azienda USL da altre Amministrazioni;
- f) i dipendenti di Ditte che espletano attività nei Servizi aziendali in base a convenzioni o contratti d'appalto;
- g) i componenti delle Commissioni Esaminatrici;
- h) i medici specializzandi di cui al Decreto Legislativo 8 Agosto 1991, n. 257 operanti all'interno delle strutture convenzionate;
- i) gli stageisti/tirocinanti;
- j) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con l'Azienda;
- j bis) i titolari di incarichi libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa che esplicino la propria attività all'interno dell'Azienda per minimo 30 ore settimanali con prestazioni giornaliere di almeno 5 ore; → [\(integrazione di cui alla delibera n. 320 del 5.10.2009\)](#)
- k) il personale dipendente dell'Università degli Studi di Ferrara ma che esplica comunque la sua attività all'interno delle strutture Aziendali, in base ad un rapporto convenzionato;
- l) i medici convenzionati di cui al D.P.R. 317/90 e 218/92;
- m) eventuali altri casi autorizzati dalla Direzione Generale;
- n) i Cappellani;
- o) i familiari dei degenti che necessitano di presenza degli stessi 24 ore su 24 e genitori (madre o padre) di minori ricoverati in ambito ospedaliero (tutti debitamente individuati ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero interessato).
- o bis) i familiari in assistenza ai bambini in allattamento ricoverati (tutti debitamente individuati ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero interessato). → [\(integrazione di cui alla delibera n. 72 del 7.3.2011\)](#)

Gli obiettori di coscienza che prestano attività nei Presidi o Distretti dell'Azienda USL hanno diritto all'erogazione della colazione, pranzo e cena tutti i giorni dell'anno – festivi e feriali.

Previa autorizzazione del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale, su richiesta del Responsabile organizzatore del Convegno, possono altresì accedere alla mensa i partecipanti esterni a convegni organizzati dall'Azienda che si svolgono all'interno della struttura, previo pagamento, così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

- Art. 2 -
DIRITTO ALLA MENSA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Tutto il personale che presta la propria attività lavorativa presso l'Azienda USL, individuato all'articolo 1 del presente Regolamento, compreso quello che presta la propria attività in posizione di comando, ha diritto ad usufruire del servizio di Mensa, nel rispetto della norma contrattuale in materia.

Il diritto di Mensa è esercitato in base ai seguenti criteri:

a) consumo del pasto nei giorni di effettiva presenza in servizio;

Va pertanto escluso dal novero dei destinatari il personale che, in relazione alla propria articolazione oraria, risulta:

- in ferie;
- in aspettativa con o senza assegni;
- in riposo festivo anche se compensativo;
- assente per recupero orario a qualsiasi titolo.

b) consumo del pasto al di fuori dell'orario di lavoro.

Tutti i dipendenti devono procedere alla stimbratura "in uscita" del badge ed alla successiva timbratura "in entrata" per tutto il tempo di assenza dal servizio impiegato per consumare il pasto.

Per i soggetti beneficiari del diritto alla mensa che non sono tenuti all'uso del badge, il tempo per il pasto viene rilevato tramite autocertificazione.

- Art. 3 –
MODALITA' DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA MENSA

Il diritto di accesso al Servizio Mensa avviene con le seguenti modalità:

- A. Diritto al pranzo nei giorni feriali, da consumarsi nei locali individuati come MENSA nelle diverse Strutture Aziendali e nelle fasce orarie di apertura delle stesse, stabilite presso ogni Distretto od Ospedale, le quali devono essere tassativamente rispettate dal personale dipendente.
- B. Diritto al pranzo e alla cena per il personale turnista operante sulle 24 ore e sulle 12, esclusivamente nelle UU.OO. dove è effettuata la distribuzione del vitto. Tale diritto è esercitato mediante consumo del pasto con vassoio personalizzato o con prelievo dal carrello pasti, da fruire negli appositi locali individuati come idonei dalle Direzioni Ospedaliere. In questo caso il dipendente è in servizio ed è comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.
- C. Nella sola ipotesi di servizio prestato nell'ambito di équipes di lavoro situate in sedi molto distanti da ogni punto Mensa Aziendale, il diritto al pranzo è garantito dall'Azienda mediante convenzioni con punti di ristoro, cui l'Azienda corrisponderà direttamente il costo del pasto, come concordato nella specifica convenzione. Tale forma di fruizione del pasto deve trovare riscontro in piani di lavoro specifici autorizzati dal Dirigente competente.
- D. Il personale turnista delle UU.OO. OSPEDALIERE che operano con turnazione H 12 e H 24 e non si trovano nella fattispecie di cui alla lettera B) del presente Regolamento, può chiedere il consumo di un pasto (freddo o caldo già porzionato) nell'Unità Operativa, previa prenotazione e pagamento e tale modalità vale:
 - per il pranzo: in alternativa alla mensa;
 - per la cena: solo per turno pomeridiano superiore alle 6 ore, che prevede lo smonto tra le ore 20.30 e le ore 21.00.
 Il pasto caldo può essere consumato solo in locali idonei all'uso già presenti, come individuati dalle Direzioni Sanitarie del PUO.
 Il dipendente che ne fruisce è in servizio e comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento. → (lettera introdotta dall'Accordo integrativo del 15.2.2005 e successivamente modificata con: Accordo del 23.3.2007, e delibera n° 102 del 19.4.2012).

- Art. 4 –
COSTO DEI PASTI

Come modificato da art. 9 Accordo Special. Ambul. Convenzionati Interni del 16.1.2008

Il personale indicato alle lettere **a), c), d) e), i), l) ed n)** dell'**articolo 1** del presente Regolamento, corrisponde per un pasto l'importo di Euro 1,03, o comunque quello previsto dal contratto di lavoro in vigore, a condizione che ne usufruisca nel rispetto delle modalità indicate all'art. 2 del presente regolamento. Le modalità per la corresponsione dell'importo per il pasto, relativamente al personale che accede ai punti di ristoro convenzionati, saranno oggetto di specifica direttiva.

I fruitori di cui alle lettere **f), h), j), k), m), o)**, previo pagamento di Euro 6,47 per pasto, salvo aggiornamento annuale in relazione all'andamento dei costi di preparazione pasti.

Il personale indicato alla lettera **i bis)** dell'**art. 1** del presente Regolamento, corrisponde per un pasto l'importo di Euro 3,00 → (integrazione di cui alla delibera n. 320 del 5.10.2009)

L'addebito relativo ai pasti consumati dal personale dipendente a norma del comma 1 è effettuato sul cedolino, ovvero mediante acquisto tramite cassa economale (laddove sussiste tale modalità).

Il costo di ogni singolo pasto consumato dagli obiettori di coscienza, di cui alla lettera **b)** dell'art. 1 viene fissato e contabilizzato nella misura di Euro 1,32, corrispondente alla quota erogata, a tale titolo, dal Ministero della Difesa. L'importo è aggiornato con le modalità stabilite dallo stesso Ministero.

Ai Commissari esterni all'Azienda di cui alla lettera **g)** dell'art. 1, ai sensi di legge, non è richiesto alcun contributo per i pasti consumati e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.

Gli utenti individuati al punto **o bis)** dell'**art. 1** hanno diritto ad usufruire **gratuitamente** del servizio di mensa → (integrazione di cui alla delibera n. 72 del 7.3.2011).

**- Art. 5 –
DOVERI DEI BENEFICIARI**

E' fatto divieto di:

- asportare dalla mensa ogni e qualsiasi genere alimentare;
- consumare il pasto fornito in orario di servizio e in luogo diverso dalla sala mensa o altri locali autorizzati.
- consumare il pasto senza il pagamento del prezzo stabilito.

E' obbligatorio accedere alla mensa con indumenti igienicamente compatibili. L'accesso con gli indumenti di lavoro (tute, camici, divise, ecc...) è tassativamente vietato.

E' obbligatorio presentare al momento del consumo del pasto il biglietto comprovante la prenotazione e l'avvenuto pagamento (laddove sussiste tale modalità). La mancata presentazione non dà luogo all'erogazione del pasto.

Il mancato rispetto di tali doveri e dei criteri indicati al precedente articolo 2, costituisce infrazione disciplinare.

**- Art. 6 –
PROCEDURE PER ACCESSO ALLA MENSA**

Il personale è tenuto ad effettuare la prenotazione del pasto secondo le procedure vigenti presso i singoli presidi / distretti ove è ubicata la mensa. I dipendenti che effettuano la prenotazione in ritardo e comunque previa tempestiva comunicazione, potranno accedere alla mensa solo se possibile.

Il pasto prenotato e non consumato, non dà diritto al rimborso del buono eccetto i casi di impossibilità al consumo dovuto ad imprevedibili motivi di servizio.

Il presente Regolamento tiene conto dei pareri espressi riguardo alle modalità di accesso alla mensa, da parte dei Dirigenti competenti:

- dell'U.O. Attività Contrattuali e Gestione dei Servizi;
- del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- del Servizio Prevenzione e Protezione;
- delle Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero.

Il presente Regolamento ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso.

**- Art. 7 –
NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono mantenute in essere le attuali modalità con cui vengono regolate le singole mense aziendali, con l'impegno per l'azienda a verificare nel tempo possibilità di una graduale omogeneizzazione delle procedure.

L'Azienda si impegna, attraverso le proprie strutture di riferimento, ad emanare note di esplicazione di maggiore dettaglio per dare informazione sulle modalità operative.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA MENSA

Note operative per l'applicazione dell'art. 3 lett. B) del regolamento

Premessa sugli elementi fondamentali introdotti dall'articolo in questione:

<u>Unità operative destinatarie:</u>	Esclusivamente le unità operative di degenza, dove è effettuata la distribuzione del vitto ai pazienti.
<u>Soggetti beneficiari:</u>	Personale turnista operante sulle 24 ore e sulle 12ore, compreso il medico per il proprio turno di guardia
<u>Contenuto del diritto:</u>	Diritto a fruire del pasto in reparto (pranzo o cena a seconda del turno) nell'ambito del proprio orario di servizio (cioè senza stimbrare)
<u>Obblighi per il personale:</u>	- consumare il pasto nei locali individuati idonei dalle Direzioni ospedaliere - garantire prioritariamente ogni intervento necessario in reparto

Prenotazione del pasto

La prenotazione del pranzo o della cena deve avvenire tramite la compilazione degli appositi moduli predisposti dalle singole Direzioni sanitarie e distribuiti ad ogni unità operativa di riferimento.

I moduli di prenotazione devono avere in allegato i buoni pasto dei dipendenti che prenotano pena la mancata erogazione del pasto stesso.

La comunicazione della prenotazione dei pasti alla cucina di riferimento avviene secondo procedure e tempi che vengono specificati in allegato per ogni singolo stabilimento.

CENTO E BONDENO**PRENOTAZIONE DEL PASTO DA FRUIRE IN REPARTO PER IL PERSONALE TURNISTA**

Modalità: Devono essere portati i moduli di prenotazione direttamente in cucina

Tempi: Pranzo: entro le ore 8.00 Cena: entro le ore 14.00

COPPARO**PRENOTAZIONE DEL PASTO DA FRUIRE IN REPARTO PER IL PERSONALE TURNISTA**

Modalità: Pranzo: Devono essere portati i moduli di prenotazione direttamente in cucina
Cena: La prenotazione avviene tramite telefonata alla cucina

Tempi: Pranzo: entro le ore 9.00 Cena: entro le ore 15.00

ARGENTA**PRENOTAZIONE DEL PASTO DA FRUIRE IN REPARTO PER IL PERSONALE TURNISTA**

Modalità: Devono essere portati i moduli di prenotazione direttamente in cucina

Tempi: Pranzo: entro le ore 11.00 Cena: entro le ore 17.00

CODIGORO**PRENOTAZIONE DEL PASTO DA FRUIRE IN REPARTO PER IL PERSONALE TURNISTA**

Modalità: Pranzo: I moduli di prenotazione devono essere inviati tramite fax in cucina
Cena: La prenotazione avviene tramite telefonata alla cucina

Tempi: Pranzo: entro le ore 9.00 Cena: entro le ore 15.00

S. BARTOLO

La prenotazione va fatta un giorno per l'altro inviando il fax alla cucina del Delta.

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE**

DATA: 19.04.2012

DELIBERA N. 102

PP/

OGGETTO: AE-95/12 - Regolamento per l'Accesso al Servizio Mensa – Modifica art.3 “Modalità di fruizione del diritto alla mensa” e approvazione Testo aggiornato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con delibera del D.G. nr. 88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

« Premesso che:

- con delibera del Direttore Generale n. 125 del 24.2.2004 si procedeva a recepire vari Accordi Aziendali fra cui il Regolamento per l'Accesso al Servizio Mensa, modificato con successive delibere del Direttore Generale n. 320 del 5.10.2009 per quanto attiene i soggetti aventi diritto ad accedere alla mensa, e n. 72 del 07.03.2011 per quanto attiene il diritto al pasto per i familiari in assistenza ai bambini ricoverati;

- l'art. 3 del citato regolamento attualmente recita:

“Il diritto di accesso al Servizio Mensa avviene con le seguenti modalità:

- A) Diritto al pranzo nei giorni feriali, da consumarsi nei locali individuati come MENSA nelle diverse Strutture Aziendali e nelle fasce orarie di apertura delle stesse, stabilite presso ogni Distretto od Ospedale, le quali devono essere tassativamente rispettate dal personale dipendente.
- B) Diritto al pranzo e alla cena per il personale turnista operante sulle 24 ore e sulle 12, esclusivamente nelle UU.OO. dove è effettuata la distribuzione del vitto. Tale diritto è esercitato mediante consumo del pasto con vassoio personalizzato o con prelievo dal carrello pasti, da fruire negli appositi locali individuati come idonei dalle Direzioni Ospedaliere. In questo caso il dipendente è in servizio ed è comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.
- C) Nella sola ipotesi di servizio prestato nell'ambito di équipes di lavoro situate in sedi molto distanti da ogni punto Mensa Aziendale, il diritto al pranzo è garantito dall'Azienda mediante convenzioni con punti di ristoro, cui l'Azienda corrisponderà direttamente il costo del pasto, come concordato nella specifica convenzione. Tale forma di fruizione del pasto deve trovare riscontro in piani di lavoro specifici autorizzati dal Dirigente competente.
- D) Il personale turnista delle UU.OO. che operano con turnazione H 12 e H 24 e non si trovano nella fattispecie di cui alla lettera B) del presente Regolamento, può chiedere il consumo di un pasto freddo (cestino) nell'Unità Operativa, previa prenotazione e pagamento e tale modalità vale:
 - per il pranzo: in alternativa alla mensa;
 - per la cena: solo per turno pomeridiano superiore alle 6 ore, che prevede lo smonto tra le ore 20.30 e le ore 21.00.

Il dipendente che ne fruisce è in servizio e comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.”

- valutata l'opportunità, su richiesta delle OO.SS., di fornire ai dipendenti indicati nella lettera D) richiedenti, il pasto caldo porzionato, invece del pasto freddo;

- valutati i pareri favorevoli e l'invarianza del costo, evidenziata dai competenti servizi (Direzione Sanitaria e Dipartimento Interaziendale Acquisti);

- ritenuto quindi opportuno modificare il testo dell'art. 3 come segue, evidenziando le parti modificate:

Art. 3

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA MENSA

- A) Diritto al pranzo nei giorni feriali, da consumarsi nei locali individuati come MENSA nelle diverse Strutture Aziendali e nelle fasce orarie di apertura delle stesse, stabilite presso ogni Distretto od Ospedale, le quali devono essere tassativamente rispettate dal personale dipendente.

- B) Diritto al pranzo e alla cena per il personale turnista operante sulle 24 ore e sulle 12, esclusivamente nelle UU.OO. dove è effettuata la distribuzione del vitto. Tale diritto è esercitato mediante consumo del pasto con vassoio personalizzato o con prelievo dal carrello pasti, da fruire negli appositi locali individuati come idonei dalle Direzioni Ospedaliere. In questo caso il dipendente è in servizio ed è comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.
- C) Nella sola ipotesi di servizio prestato nell'ambito di équipes di lavoro situate in sedi molto distanti da ogni punto Mensa Aziendale, il diritto al pranzo è garantito dall'Azienda mediante convenzioni con punti di ristoro, cui l'Azienda corrisponderà direttamente il costo del pasto, come concordato nella specifica convenzione. **Tale forma di fruizione del pasto deve trovare riscontro in piani di lavoro specifici autorizzati dal Dirigente competente.**
- D) Il personale turnista delle **UU.OO. OSPEDALIERE** che operano con turnazione H 12 e H 24 e non si trovano nella fattispecie di cui alla lettera B) del presente Regolamento, può chiedere il consumo di un pasto (**freddo o caldo già porzionato**) nell'Unità Operativa, previa prenotazione e pagamento e tale modalità vale:
- per il pranzo: in alternativa alla mensa;
 - per la cena: solo per turno pomeridiano superiore alle 6 ore,
che prevede lo smonto tra le ore 20.30 e le ore 21.00.

Il pasto caldo può essere consumato solo in locali idonei all'uso già presenti, come individuati dalle Direzioni Sanitarie del PUO.

Il dipendente che ne fruisce è in servizio e comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento”

Espletata l'informativa alle OO.SS. del nuovo testo;

- il testo aggiornato del regolamento per l'Accesso al Servizio Mensa è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all.to 1),

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza.»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica economica proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

D E L I B E R A

- 1) di modificare ulteriormente il Regolamento per l'Accesso al Servizio Mensa approvato con delibera del Direttore Generale n. 125 del 24.2.2004 e successivamente modificato con delibere di integrazione n. 320 del 5.10.2009 e n. 72 del 07.03.2011 come segue:

Art. 3

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA MENSA

- A) Diritto al pranzo nei giorni feriali, da consumarsi nei locali individuati come MENSA nelle diverse Strutture Aziendali e nelle fasce orarie di apertura delle stesse, stabilite presso ogni Distretto od Ospedale, le quali devono essere tassativamente rispettate dal personale dipendente.
- B) Diritto al pranzo e alla cena per il personale turnista operante sulle 24 ore e sulle 12, esclusivamente nelle UU.OO. dove è effettuata la distribuzione del vitto. Tale diritto è esercitato mediante consumo del pasto con vassoio personalizzato o con prelievo dal carrello pasti, da fruire negli appositi locali individuati come idonei dalle Direzioni Ospedaliere. In questo caso il dipendente è in servizio ed è comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.
- C) Nella sola ipotesi di servizio prestato nell'ambito di équipes di lavoro situate in sedi molto distanti da ogni punto Mensa Aziendale, il diritto al pranzo è garantito dall'Azienda mediante convenzioni con punti di ristoro, cui l'Azienda corrisponderà direttamente il costo del pasto, come concordato nella specifica convenzione. **Tale forma di fruizione del pasto deve trovare riscontro in piani di lavoro specifici autorizzati dal Dirigente competente.**

D) Il personale turnista delle UU.OO. OSPEDALIERE che operano con turnazione H 12 e H 24 e non si trovano nella fattispecie di cui alla lettera B) del presente Regolamento, può chiedere il consumo di un pasto **(freddo o caldo già porzionato)** nell'Unità Operativa, previa prenotazione e pagamento e tale modalità vale:

- per il pranzo: in alternativa alla mensa;

- per la cena: solo per turno pomeridiano superiore alle 6 ore,
che prevede lo smonto tra le ore 20.30 e le ore 21.00.

Il pasto caldo può essere consumato solo in locali idonei all'uso già presenti, come individuati dalle Direzioni Sanitarie del PUO.

Il dipendente che ne fruisce è in servizio e comunque tenuto a garantire prioritariamente ogni situazione di necessità di intervento.

2) di dare atto che per effetto della citata modifica il testo aggiornato è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all.to 1),

3) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria è la Rag. Patrizia Peretti – U.O. Servizi Appaltati e Logistica.

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)**

**IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

INVIATA:

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **30.04.2012**
- ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____
-

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal 30.04.2012 per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE**DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI****MACROSTRUTTURE**

- | | | |
|--|---|--|
| - DIREZIONE GENERALE
- U.O. Staff: | - DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria | - DISTRETTO CENTRO-NORD
- Ferrara
- Copparo |
| - DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff: | - DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE | - DISTRETTO SUD-EST
- Codigoro
- Portomaggiore |
| - DIREZIONE AMM.VA | - DIP.TO ATTIVITA' TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T. | - DISTRETTO OVEST
- Cento
- DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE AZ.LE |
| - DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI | | - DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA' PUBBLICA |
| - DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO
- U.O. Ass. Farmaceutica Ospedaliera
e Territoriale | | - PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA OVEST (Cento e Bondeno)
- AREA EST (Delta, Comacchio,
Argenta, Copparo) |
| - DIP.TO INTERAZ.LE PREVENZ. PROTEZIONE | | |

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)